

Sent. n. 476/09Cron. n. 1538Rep. n. 770

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Lecce – Sezione 2[^] Civile – composta dai Signori:

- 1) Dott. **Alfredo LAMORGESE** – Presidente
2) Dott. **Mario CIGNA** – Consigliere est.
3) Dott. **Anna Rita PASCA** – Consigliere

O G G E T T O

Intermediazione finanzia
- Contratti di Borsa

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 683 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2005 trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 27 febbraio 2009

T R A

SAN PAOLO INVEST SIM S.p.A., con sede legale in Roma alla Via del Serafico n. 43 (c.f. 07666360586), rappresentata e difesa anche disgiuntamente, dagli avv.ti Prof. Diego Corapi e Nicola Stefanizzo ed elettivamente domiciliata nello studio del secondo in Lecce alla Via G. A. Ferrari n. 5 (Porta S. Biagio), in virtù di delega apposta a margine dell'atto di appello.

- APPELLANTE -

E

, nata in Aradeo il1926 ed ivi residente (c.f.

), elettivamente domiciliata in Lecce alla Via

Martiri d'Otranto n. 4, presso lo studio dell'avv. Antonio Tanza, che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente dall'avv. Rosanna

COSTE PER COPIE
Ripartite e 8,27
per diritti di copia
Lecce, 1 OTT 2009
Il Cancelliere
[Signature]

[Signature]

Calaro, in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta.

APPELLATA

NONCHÉ

CALABRESE Alfio.

– APPELLATO CONTUMACE

All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti hanno così concluso:

IL PROCURATORE DELL'APPELLANTE

Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Lecce:

In via principale, respingere tutte le domande promosse dalla sig.ra ; accertare la mancanza di responsabilità in capo alla Sanpaolo Invest SIM e per l'effetto condannarla a restituire alla Sanpaolo Invest SIM l'importo di € 62.201,04, oltre interessi dalla data dei pagamenti;

In via subordinata, accertare e dichiarare che Alfio Calabrese è tenuto a manlevare e tenere indenne l'appellante e per l'effetto condannare il Calabrese a pagare alla Sanpaolo Invest SIM tutte le somme da quest'ultima dovute alla in base alla emananda sentenza.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.

IL PROCURATORE DELL'APPELLATA

Piaccia all'ecc.ma Corte rigettare l'appello confermando in toto l'impugnata sentenza.

Con vittoria di spese.

_____ /



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione 10-5-1999 esponeva che:

in data 20-7-1997 il promotore finanziario Calabrese Alfio, mandatario della Sanpaolo Invest SIM SpA, l'aveva indotta a stipulare un contratto di partecipazione in due fondi "San Paolo Andromeda" (per lire 30.000.000) e San Paolo Junior (per lire 25.000.000);
che, pertanto, aveva versato al Calabrese la complessiva somma di lire 55.000.000 (n. 5 assegni circolari di lire 10.000.000 ciascuno e la restante somma di lire 5.000.000 in contanti), da versare successivamente su libretto di risparmio a lei intestato e, in seguito, da prelevare per l'acquisto dei detti fondi;

che, tuttavia, né il versamento né il prelievo erano mai stati in realtà effettuati ed i soldi erano spariti.

Conveniva, pertanto, davanti al Tribunale di Lecce il Calabrese e la San Paolo Invest Spa, al fine di sentirli dichiarare entrambi responsabili di quanto verificatosi e, per l'effetto, condannarli in solido al pagamento, a titolo di risarcimento danni, della somma di lire 55.000.000, oltre al mancato rendimento delle operazioni di cui sopra, interessi e rivalutazione.


Si costituiva la Banca San Paolo Invest SpA e chiedeva il rigetto della domanda; in subordine, chiedeva la condanna del Calabrese al rimborso delle somme che essa Banca fosse stata condannata a rifondere all'attrice.

Al termine dell'espletata istruttoria, l'adito Tribunale, con sentenza 28-6/6-9-2004, accoglieva la domanda e condannava i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite.

In motivazione, tra l'altro, il Tribunale evidenziava:

che la prova dei pagamenti effettuata dall'attrice al Calabrese e l'appropriazione da parte di quest'ultimo delle somme consegnategli per l'esecuzione delle operazioni di investimento nei su indicati Fondi era integrata, in particolare, dalla produzione (in allegato alla CTU) delle copie fronte-retro, conformi agli originali, degli assegni circolari rilasciato dalla Banca Popolare Pugliese;





e giammai nei confronti della San Paolo, litisconsorte facoltativa; che comunque gli asseriti pagamenti sono contraddittori rispetto alle dedotte operazioni finanziarie.

Siffatta doglianza è infondata.

L'esame complessivo del materiale probatorio in atti consente, invero, di ritenere provato che la consegnò al Calabrese la somma complessiva di lire 55.000.000, al fine di investire la somma medesima nei su menzionati Fondi e della quale invece il Calabrese se ne appropriò senza mai provvedere a siffatto investimento.

Depongono univocamente in tal senso:

i moduli di sottoscrizione 20-7-1997 firmati dalla _____ per complessivi lire 55.000.000 (lire 30.000.000 per Fondo San Paolo Andromeda e lire 25.000.000 per Fondo San Paolo Junior);

i 5 assegni circolari per lire 10.000.000 ciascuno (all'ordine e sottoscritti per girata da _____), dapprima esibiti in fotocopia semplice e poi allegati in copia conforme all'originale

nell'allegato alla relazione di CTU;

le conformi dichiarazioni rese dai testi escussi _____ e _____ (della cui attendibilità, anche per la loro precisione, non v'è ragione di dubitare), che hanno confermato in toto le circostanze dedotte dall'attrice, e, in particolare la consegna, da parte della _____ ed in favore del Calabrese, della complessiva somma di lire 55.000.000;

l'ampia e puntuale confessione (anche in relazione al versamento in contanti) resa al riguardo dal Calabrese nel suo interrogatorio formale, confessione che non ha valore di prova legale nei confronti di parti diverse dal confidente (e quindi nei confronti della San Paolo Invest), ma che ben può essere liberamente apprezzata dal Giudice nella formazione del suo libero convincimento (giurisprudenza costante; tra le tante, v. Cass. 8458/04).

Né può ritenersi sussistente alcuna contraddizione nella ricostruzione operata a posteriori dalla _____, poché che le diverse indicazioni contenute negli esibiti documenti (pagamento tramite bonifico bancario, libretto di deposito falsificato etc) appaiono tutte strumentali alla realizzazione dell'operazione truffaldina organizzata dal Calabrese ai danni della _____

10/10/97

MAA

Con il secondo e terzo motivo di gravame, tra loro strettamente connessi, l'appellante si duole che il primo Giudice l'abbia ritenuta responsabile nonostante il Calabrese, mero promotore finanziario, non avesse alcun potere rappresentativo della San Paolo Invest, e nonostante le abusive ed irregolari modalità di pagamento utilizzate.

Anche siffatta censura è infondata.

Ritiene, invero, questo Giudicante, in conformità con quanto statuito dalla Suprema Corte, che "il tema di intermediazione mobiliare, in ordine alla quale l'art. 5, comma 4, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, pone a carico dell'intermediario la responsabilità solidale per gli eventuali danni arrecati a terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertate in sede penale, la mera allegazione del fatto che il cliente abbia consegnato al promotore finanziario somme di denaro con modalità... difformi da quelle con cui quest'ultimo sarebbe legittimato a riceverle, non vale, in caso di indebita appropriazione di dette somme da parte del promotore, ad interrompere il nesso di causalità esistente tra lo svolgimento dell'attività del promotore finanziario e la consumazione dell'illecito, e non preclude, pertanto, la possibilità di invocare la responsabilità solidale dell'intermediario preponente. Nè un tal fatto può essere addotto dall'intermediario come concausa del danno subito dall'investitore, in conseguenza dell'illecito consumato dal promotore, al fine di ridurre l'ammontare del risarcimento dovuto" (Cass. 8229/06; conf. Cass. 29773/08); e ciò sul presupposto che le regole che i promotori devono osservare nei rapporti con la clientela al fine di tutelare l'interesse dei risparmiatori (e tra queste quelle relative alle modalità di riscossione delle somme dal cliente) sono dirette a porre un obbligo di comportamento in capo al promotore e traggono la propria fonte da una prescrizione di legge (art. 5, comma 8, lett. f) legge n. 1 del 1991, ribadito poi dalla legislazione successiva) espressamente volta alla tutela degli interessi del risparmiatore; di conseguenza, non è logicamente sostenibile che essa, viceversa, si traduca in un onere di diligenza posto a carico di quest'ultimo, tale per cui l'eventuale violazione di detta prescrizione ad opera del promotore si risolva in un addebito di colpa (concorrente, se non addirittura esclusiva) a carico del cliente danneggiato dall'altrui atto illecito, né



Così deciso in Lecce in data 25-5-2009.

Il Consigliere est.

Dott. Mario Cigna

Il Presidente

dott. Alfredo Lamorgese

IL CANCELLIERE CI

Maria Rosaria DE VITO

Depositato in Cancelleria

il 19 7 SET. 2009

Il Cancelliere

CORTE D'

**CORTE DI APPELLO DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE**

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti. E' copia conforme all'originale che si esibisce in forma esecutiva a richiesta dell'Avv. Rosanna CAFARA & SENERBA Adolbrata

Lecce, 1 OTT. 2009



IL CANCELLIERE

CANCELLIERE CI

Maria DE VITO

ad sol fu dell'originale

